

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022 posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2025 tra:

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED], nato
[REDACTED] Massa (MS) in [REDACTED]),
elettivamente domiciliato in Massa, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv.
[REDACTED], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

-ATTORE OPPONENTE-

e

[REDACTED] (già [REDACTED]),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla
[REDACTED] direzione generale in Milano, vi [REDACTED], codice
fiscale e partita IVA n. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Bologna,
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv [REDACTED] che la rappresenta e difende
giusta procura in atti;

-CONVENUTO OPPOSTO-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e come da rispettivi scritti difensivi finali, da intendersi qui integralmente richiamati. Per parte opponente, come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 21.11.2025: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accogliere in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire da parte di [REDACTED] quale mandataria con rappresentanza di [REDACTED] per i motivi esposti in narrativa qui richiamati e conseguentemente accogliere l'opposizione proposta e revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 022 opposto emesso a favore di [REDACTED] e sempre in via preliminare, nel merito dichiarare prescritto il diritto di credito della [REDACTED] oggi [REDACTED] per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art 2946 c.c. pertanto accogliere l'opposizione proposta dal sig. [REDACTED] e revocare il decreto ingiuntivo n. 2022 emesso dal Tribunale di Massa in data 18.08.2022 e notificato in data 26.09.2022. 2) in via principale e nel merito qualora non venisse accolta l'eccezione preliminare di intercorsa prescrizione del credito avanzata da [REDACTED] oggi [REDACTED] e di carenza di legittimazione attiva, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da [REDACTED] oggi [REDACTED] al sig. [REDACTED] rispetto all'importo finanziario nel contratto di mutuo in ragione degli elementi di indeterminatezza del contratto di mutuo e la presenza di anatocismo, per i motivi di cui in parte narrativa, e in riferimento al contratto di conto corrente accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale sugli interessi passivi e dell'addebito illegittimo di commissione, remunerazioni e spese di qualsiasi titolo e accertato il superamento del tasso soglia usura nel contratto di conto corrente voglia per l'effetto

revocare annullare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto disponendo la revoca dello stesso per i motivi di cui in parte narrativa. In via subordinata adoperando il numero debitorio rettificati, verificata la presenza del superamento del tasso soglia ai fini usura nel contratto di conto corrente rideterminare i saldi di conto corrente in esame con esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi debitori di commissioni e spese, in via subordinata nel contratto di mutuo verificare il superamento del tasso soglia anche in caso di estinzione anticipata volontaria e per intervenuta decadenza dal beneficio del termine il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi in distrazione del legale antistatario Avv. [redacted] he dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi».

Per parte convenuta, come da note scritte di precisazione del 24.11.2025: «Piaccia all'Il.mo Tribunale di Massa, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; condannare [redacted]

[redacted], nato a Massa (MS) in data 11/12/1953, ivi residente in Via Massa [redacted], cod. fisc. [redacted] a pagare ad [redacted]

[redacted] e per essa ad [redacted] la somma di € 34.680,81, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo, dal 23/07/2012 al saldo, e rivalutazione monetaria o, in subordine, la minor somma comunque ritenuta provata all'esito dell'espletata istruttoria. In ogni caso, in vittoria di spese ed emolumenti di lite».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25.07.2022, [redacted] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Massa il decreto ingiuntivo n. [redacted] /2022, emesso in data

18.08.2022, con cui si ingiungeva al Sig. [REDACTED] il pagamento della somma complessiva di € 34.680,81, oltre interessi e spese. Tale credito traeva origine da due distinti rapporti: a) il contratto di mutuo chirografario n. 298/606/6232698 del 10.11.2009, per un importo residuo di € 13.215,11; b) il contratto di conto corrente n. 001/00111/000000045292, per un saldo debitore di € 21.475,70.

Con atto di citazione notificato in data 02.11.2022, il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per nullità dei contratti sottostanti, dovuta a indeterminatezza delle condizioni, applicazione di interessi anatocistici e usurari. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo del dovuto.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] con comparsa di risposta depositata in data 17.01.2023, contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con ricorso del 14.06.2023, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. [REDACTED] quale cessionaria del credito in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco da [REDACTED] facendo proprie le difese e le conclusioni della cedente.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile, affidata al Dott. [REDACTED], al fine di verificare le condizioni contrattuali e rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

1. Sulle eccezioni preliminari.

1.1 Carenza di legittimazione attiva.

Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta, deducendo che [REDACTED] avrebbe notificato il decreto ingiuntivo in data 27.09.2022, quando già in data 05.08.2022 aveva ceduto il credito ad [REDACTED]. L'eccezione è infondata. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 25.07.2022, data in cui [REDACTED] era ancora titolare del credito. La successiva cessione del credito, avvenuta in corso di causa, legittima l'intervento del cessionario [REDACTED] ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il quale prosegue il processo senza che ciò determini una perdita di legittimazione in capo all'originario attore, la cui posizione è assunta dal successore a titolo particolare. L'eccezione va pertanto rigettata.

1.2 Prescrizione del credito.

Anche l'eccezione di prescrizione decennale del credito è infondata. Parte opposta ha documentato e dedotto, nella propria comparsa di costituzione, una serie di atti interruttivi del termine prescrizione. In particolare, risultano: a) la lettera di messa in mora e revoca degli affidamenti del 02.07.2012; b) la comunicazione del 06.12.2012 a firma del precedente legale del debitore, avente valenza ricognitiva del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. Tali atti sono idonei ad interrompere il decorso del termine decennale, che non risulta pertanto maturato alla data di deposito del ricorso monitorio (luglio 2022). L'eccezione deve quindi essere respinta.

2. Sul merito della pretesa creditoria.

L'opposizione verte sulla presunta nullità delle clausole dei contratti di mutuo e di conto corrente per indeterminatezza, anatocismo e usura. A tal fine, risulta dirimente

l'analisi tecnica svolta dal CTU Dott. *Persona_1*, le cui conclusioni, basate su un'approfondita disamina della documentazione e su rigorosi calcoli matematico-finanziari, appaiono logiche, coerenti e pienamente condivisibili da questo Giudice.

2.1 Contratto di mutuo chirografario n. 298/606/6232698.

Parte opponente ha lamentato l'indeterminatezza del tasso di interesse per la mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta ("alla francese") e la conseguente applicazione di un costo occulto anatocistico. L'esame del contratto di finanziamento conferma la fondatezza della doglianza. Il contratto, pur indicando l'importo (€ 40.000,00), il tasso nominale annuo (3,65%), il numero di rate (60) e l'importo della singola rata (€ 730,36), omette qualsiasi riferimento al regime di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata e lo sviluppo del piano di ammortamento. Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento allegato al contratto è stato effettivamente sviluppato in regime di capitalizzazione composta, senza che tale regime fosse espressamente pattuito, in violazione del principio di trasparenza e determinatezza dell'oggetto contrattuale. La mera allegazione del piano di ammortamento non sana l'omessa pattuizione del regime di calcolo degli interessi, che deve essere esplicitato in contratto per consentire al cliente una piena comprensione del costo effettivo del finanziamento.

Peraltro, la carenza di trasparenza del contratto è aggravata da ulteriori e palesi contraddizioni interne. Si rileva, ad esempio, una discordanza sulla "commissione per estinzione anticipata", indicata nel corpo del contratto nella misura del "5% minimo euro 25,00" e, nel successivo "Documento di Sintesi", nella diversa misura dell'1,0000%. Analoga contraddizione si riscontra per il tasso di mora, il cui spread aggiuntivo è indicato in "5" punti percentuali nel testo contrattuale e in "3,0000" punti nel Documento di Sintesi. Tali ambiguità e discordanze confermano la

violazione dell'obbligo di chiarezza imposto dall'art. 117 T.U.B. e giustificano pienamente la rideterminazione del rapporto secondo i criteri legali.

Quanto all'eccezione di usura, il CTU ha verificato che, considerando il normale svolgimento del rapporto, il TEG "fisiologico" non supera il Tasso Soglia Usura (TSU) vigente al momento della stipula. Il superamento della soglia si verificherebbe solo nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, includendo nel calcolo del TEG la penale di estinzione. Tuttavia, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (richiamato anche dal CTU a pag. 21 della sua relazione), tale onere, essendo meramente eventuale e dipendente da una scelta del mutuatario, non concorre alla determinazione del TEG ai fini della verifica dell'usura originaria. Pertanto, l'eccezione di usura originaria va respinta.

Alla luce della riscontrata indeterminatezza, il debito residuo del mutuo deve essere rideterminato sulla base del piano di ammortamento ricalcolato dal CTU in regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B. Come riportato nella comparsa conclusionale dell'opponente, che cita correttamente i risultati della perizia, il debito residuo del mutuo, ricalcolato secondo i criteri disposti nel quesito, ammonta ad € 10.055,24, importo significativamente inferiore a quello di € 13.215,11 ingiunto.

2.2 Contratto di conto corrente n. 001/00111/000000045292.

Anche per il rapporto di conto corrente, le risultanze della CTU sono decisive. L'analisi degli estratti conto trimestrali prodotti in atti ha costituito la base per le verifiche del consulente, il quale ha accertato plurime illegittimità nella gestione del rapporto da parte della banca.

In primo luogo, è stata riscontrata l'applicazione di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS) e, successivamente, di una "Commissione per scoperto/sconfinamento di conto" (come visibile, ad esempio, nell'estratto conto al

30.09.2010), in misura superiore alla soglia antiusura per il quarto trimestre 2008. Come emerge dalla CTU (pag. 43 e 56), che ha analizzato proprio tali addebiti, il confronto tra la CMS applicata e la "CMS soglia" ha evidenziato il superamento del limite di legge. Tale pattuizione usuraria comporta, ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., la non debenza di alcun interesse per il periodo di riferimento.

In secondo luogo, gli stessi estratti conto evidenziano, nel "RIEPILOGO COMPETENZE" di ogni trimestre, l'avvenuta capitalizzazione degli interessi debitori e delle spese, pratica illegittima per il periodo in esame. Il CTU ha pertanto proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente epurandolo da ogni forma di capitalizzazione anatocistica e dagli addebiti non dovuti, conformemente al quesito posto dal Giudice.

L'esito di tale ricalcolo, che parte dal saldo finale di € 21.225,00 risultante al 30.06.2012 e lo depura dalle partite illegittime, conduce a un saldo debitore rettificato pari a € 10.065,68 (ipotesi "formula Bankitalia") o € 10.824,71 (ipotesi "formula All inclusive"), come si legge a pagina 56 della relazione peritale. In entrambi i casi, l'importo è drasticamente inferiore a quello di € 21.475,70 richiesto in via monitoria.

3. Conclusioni sul quantum debeatur e sulle spese di lite.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta. Il decreto ingiuntivo n. 531/2022 deve essere revocato, in quanto basato su una quantificazione del credito non corretta.

Il credito della società convenuta deve essere rideterminato sulla base delle risultanze della CTU, che questo Giudice fa proprie. Pertanto, il debito complessivo del Sig. Parte_I viene accertato nella somma di € 20.120,92, data dalla somma del debito residuo per il mutuo (€ 10.055,24) e del saldo rettificato del conto corrente (€ 10.065,68, secondo l'ipotesi di calcolo più favorevole al debitore e

conforme alle istruzioni di Banca d'Italia), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Il parziale accoglimento dell'opposizione, con una significativa riduzione della pretesa creditoria, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene equo compensare le spese per la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 (scaglione di valore corrispondente al decisum), segue la soccombenza e va posta a carico della convenuta opposta, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti in ragione del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2022 emesso dal Tribunale di Massa in data 18.08.2022;
2. Accerta e dichiara che il credito vantato da [REDACTED] nei confronti del Sig. [REDACTED], alla data della domanda giudiziale, ammonta a complessivi € 20.120,92 (ventimilacentoveni/92);
3. Condanna il Sig. [REDACTED] a pagare ad [REDACTED] la somma di € 20.120,92, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
4. Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra le parti e condanna [REDACTED] a rifondere al Sig. [REDACTED] la restante metà, che si liquida in € 2.700,00 per compensi professionali,

oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. _____, dichiaratasi antistataria;

5. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate, definitivamente a carico solidale delle parti in ragione del 50% ciascuna.

Così deciso in Massa, in data 28 febbraio 2026.

Il Giudice

dott.ssa Barbara Angela Baroni